**AS 2488**

**Relazione tecnica**

**Emendamento Governo**

La proposta in esame nel confermare la disposizione già vigente **dell’articolo 2** del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, inserisce la disposizione di cui all’articolo 2 del DL 30 dicembre 2021, n. 229 in materia di misure per la quarantena precauzionale. Nel merito la stessa interviene per sopprimere l’obbligo del test antigenico rapido alla conclusione del periodo di auto sorveglianza. La disposizione è di natura ordinamentale, pertanto, l’attuazione della stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Circa **l’articolo 3,** la proposta normativa al fine di semplificare i relativi riferimenti, a beneficio dei successivi e molteplici richiami normativi, introduce nell’ambito della certificazione verde covid 19, la distinzione per singola tipologia di certificazione. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta emendativa modifica il vigente **articolo 4**, inserendo il comma 3-bis all’art. 5 del dl 52 del 2021, al fine di prescrivere l’obbligo dell’utilizzo del dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nell’ambito di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**All’articolo 4-bis**, la proposta riproduce la previsione già vigente dell’art. 3 del DL 229 del 2021, volta a contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta sostituisce **l’articolo 5** al fine di coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19, c.d. green pass base, ai fini dell’accesso ai servizi e alle attività ivi elencate. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 5-bis** interviene per coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19, c.d. green pass rafforzato, ai fini dell’accesso ai servizi e alle attività ivi elencate. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 5-ter** interviene modificando gli art. 9-ter. 1 e 9-ter.2 del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19 c. d. green pass base, ai fini dell’accesso in ambito scolastico e della formazione superiore, fermo restando l’obbligo vaccinale già vigente. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 5-quater** interviene modificando l’art. 9-quater del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di utilizzo della certificazione verde covid- 19 c. d. green pass rafforzato per l’accesso ai mezzi di trasporto, è previsto inoltre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai menzionati mezzi. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 5-quinquies** interviene modificando l’art. 9- *quinquies* del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni verdi covid- 19 sui luoghi di lavoro. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 5-sexies** modifica l’art. 9- sexies, del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni verdi covid- 19 negli uffici giudiziari. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 5-septies** modifica l’art. 9- septies, del DL 52 del 2021, per coordinare le vigenti norme in materia di impiego delle certificazioni verdi covid- 19 per l’accesso ai luoghi di lavoro privato. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 5-octies** interviene - quanto alla lett. a) - per semplificare il riferimento all’utilizzo della certificazione verde covid-19 ai fini degli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, specificando la tipologia della certificazione verde (c.d. green pass base); quanto alla modifica apportata dalla lett. b) si prevede il superamento del limite orario su tutto il territorio nazionale. Con la modifica all’articolo 6 comma 2 si proroga il termine di sospensione delle attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sostituzione **dell’articolo 7** si rende necessaria e per coordinare il regime già vigente delle disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, inserendo la relativa disciplina in maniera sistematica all’art. 1 bis del DL 44 del 2021. Quanto al comma 1-quater si segnala l’introduzione dell’obbligo per i responsabili delle menzionate strutture di verificare che l'accesso alle stesse avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. La norma è di natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 8,** concernente la piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, conferma le disposizioni di cui all’art. 8 del DL n. 221 del 2021, limitatamente ai commi 6, 7 e 8, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 18** reca abrogazioni, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 18-bis** conferma l’apparato sanzionatorio già vigente, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L’articolo 18-ter** reca disposizioni finanziarie.